



n.r.g. 41011/2008

TRIBUNALE DI NAPOLI

XI Sezione Civile

Il Giudice designato dott. Paolo Mariani

Sciogliendo la riserva del 14.03.2011;

esaminati gli atti e documenti di causa;

1. Rilevato che la domanda di manleva (garanzia impropria) proposta dai convenuti nei confronti della chiamata in causa concerne un rapporto diverso e scindibile rispetto a quello oggetto della domanda principale, in quanto quest'ultimo trova causa nel presunto inadempimento del *de culus* dei convenuti rispetto ad un accordo di cessione del contratto intervenuto con l'attore cedente, mentre la chiamata in garanzia ha fondamento nella presunta illegittimità del trasferimento della proprietà del bene oggetto del contratto di cessione dal contraente ceduto alla cessionaria;
2. Considerato inoltre che in tema di cessione del contratto il litisconsorzio necessario tra cedente, cessionario e contraente ceduto sussiste soltanto quando il giudizio abbia ad oggetto l'accertamento con efficacia di giudicato di detto contratto perché si controverrà circa il perfezionamento o la validità dello stesso, mentre non sussiste nel giudizio riguardante i rapporti tra cessionario e contraente ceduto ove il giudice debba accertare la conclusione del contratto in via meramente incidentale e con effetto di giudicato limitato alle parti in giudizio (cfr. Cass. 14.03.2006 n. 5439);
3. Ritenuto pertanto che l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla chiamata in causa concerne soltanto i rapporti intercorrenti tra quest'ultima ed i convenuti e non anche il rapporto oggetto della domanda principale;
4. Ritenuto che con riguardo alla questione di giurisdizione inerente la domanda del convenuto nei confronti del terzo chiamato la causa appare matura per la decisione e definibile allo stato degli atti, laddove con riguardo alla domanda dell'attore nei confronti dei convenuti appare necessario procedere alla fase istruttoria, per cui sussistono i presupposti per la separazione dei giudizi;

P.Q.M.

Dispone la separazione dei giudizi mandando alla Cancelleria per la creazione di autonomo fascicolo d'ufficio con riguardo alla domanda avanzata da D. G. .

~~Cognome~~ A. ~~Cognome~~ T. e ~~Cognome~~ A. nei confronti di Ing L. (F.):


Con riguardo a detto giudizio sottopone alle parti la questione rilevabile d'ufficio dell'eccezione di difetto di giurisdizione fissando per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 01.12.2011 ore 09,00.

Con riguardo al giudizio relativo alla domanda principale proposta da A. V. nei confronti di D. G., ~~Cognome~~ A., ~~Cognome~~ T. e ~~Cognome~~ A. vista la richiesta di parte e l'art. 183 VI comma cpc, concede alle parti termine di 30 - 30 - 20 gg, decorrente dal 16.09.2011, per l'esercizio delle facoltà difensive previste da detta norma, e fissa per l'adozione dei conseguenti provvedimenti l'udienza del giorno 23.04.2012 ore 11,00. *Disporre che la cancelleria inserisca copie dei verbali ed atti di causa nel nuovo fascicolo istruttorio*

Redatto con la collaborazione del MOT dott. Alessandra Cesare.

Si comunichi. Napoli, 21.3.2011

Il Giudice Istruttore
dott. Paolo Mariani



PROVENIENZA
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
OBB 22 MAR 2011
CANCELLIERE